



Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Siena

Procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale per il reclutamento di un RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – SENIOR – legge n. 240 del 30.12.2010, di durata triennale a tempo determinato – Settore concorsuale 14/C2 – settore scientifico disciplinare SPS/08 - Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive - Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive - Progetto di ricerca “Progetto di Eccellenza”, bandito con D.R. n. **2390/2019** prot. n. **211978** del 23.12.2019

I Riunione

Il giorno 23 marzo alle ore 10 si riunisce per via telematica la Commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale per il reclutamento di un RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – SENIOR, bandito con D.R. n. 2390/2019 prot. n. 211978 del 23.12.2019

La Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. prot. n. 56554 del 19/03/2020, è così composta:

Prof. Giovanni Boccia Artieri, Università degli studi Urbino Carlo Bo

Prof. Carlo Sorrentino, Università di Firenze

Prof. Tiziano Bonini Baldini, Università degli studi di Siena

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. ed, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Boccia Artieri e del Segretario nella persona del Prof. Tiziano Bonini Baldini

La Commissione prende visione del D.R. n. 2390/2019 prot. n. 211978 del 23.12.2019 con il quale è stata indetta la suddetta procedura di valutazione comparativa, ed in particolare dell'art. 4 co. 4. che prevede:

“nel caso in cui la Commissione non concluda la selezione entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di nomina, il Rettore avvia la procedura di nomina di una nuova Commissione”.

La Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dall'ufficio Programmazione ruoli e Reclutamento relativa al numero di candidati che hanno presentato domanda: considerato che il loro numero è superiore a sei, è necessario procedere alla valutazione preliminare dei candidati prevista dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo.

La Commissione quindi prende atto dei criteri di valutazione per i titoli, il curriculum e la produzione scientifica stabiliti dal D.M. 25.05.2011, n. 243, allegato A, e di quanto previsto dal bando per l'ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per la prova orale di verifica della conoscenza della lingua straniera.

In caso di candidati cittadini stranieri, nel corso della discussione verrà verificata anche l'adeguata conoscenza della lingua italiana, come previsto dall'art. 5 del bando.

La Commissione stabilisce:

1) di formulare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata, ivi compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri stabiliti dal suddetto D.M.;

2) di procedere ad una comparazione dei giudizi espressi per l'ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ritenuti più meritevoli nella misura prevista dal bando;

3) di attribuire ai titoli ed alle pubblicazioni, a seguito della discussione, un punteggio complessivo massimo, di 150 punti ad ogni candidato.

4) di suddividere tale punteggio da attribuire ai titoli, curriculum e alle pubblicazioni come sotto riportato:

Totale punteggio Titoli: 50

Totale punteggio Pubblicazioni: 100

Per quanto riguarda i titoli e il curriculum, la suddivisione del punteggio sarà la seguente (vedi allegato A):

fino ad un massimo di 5 punti per Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero

fino ad un massimo di 10 punti per l'attività didattica a livello universitario

fino ad un massimo di 9 punti per documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri

fino ad un massimo di 15 punti per l'organizzazione e direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali

fino ad un massimo di 10 punti per relazioni a convegni nazionali e internazionali

fino ad un massimo di 1 punto per riconoscimenti nazionali e internazionali

Per quanto riguarda le pubblicazioni, la suddivisione del punteggio sarà la seguente (vedi allegato A):

fino ad un massimo di 5 punti per pubblicazione basandosi sui seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nel caso in cui il punteggio totale attribuito alle pubblicazioni dei candidati superasse il limite di 90 punti, verrà comunque attribuito il punteggio massimo stabilito, cioè 90 punti.


La Commissione decide altresì di attribuire fino ad un massimo di punti 10 per la *consistenza complessiva della produzione scientifica* del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa (art. 3 comma 3 all. A)

La Commissione decide di aggiornarsi per la seconda riunione (di preselezione) il giorno 24 aprile, alle ore 10

Alle ore 10.48 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal segretario, viene inviato a tutti i commissari per la loro approvazione e integrato dalle dichiarazioni di adesione degli altri membri (inviata insieme al loro documento di identità).

IL SEGRETARIO/ DELLA COMMISSIONE





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministero Istruzione Università Ricerca AFAM

Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243
Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220

Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO in particolare, l'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

(Valutazione dei titoli e del curriculum)

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3

(Valutazione della produzione scientifica)

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2011